

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
SERRA FRANCO

Il Segretario Comunale  
RUSSO ALBERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 3021 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/08/2014 al 29/08/2014 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.

Il 14/08/2014

Messo Comunale  
De Novio Maria Antonietta

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Agliano Terme, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
RUSSO ALBERTO

Originale



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

**OGGETTO:**  
**MODIFICA ALL'ART. 40 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRGC AI SENSI ART. 17 COMMA 12 LR. 56/77 e s.m. e i.**

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                         | Presente | Assente |
|----------------------------------------|----------|---------|
| 1. SERRA FRANCO - Sindaco              | SI       | /       |
| 2. GIOVO SERAFINO - Consigliere        | SI       | /       |
| 3. GIORDA BARBARA - Consigliere        | SI       | /       |
| 4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere      | SI       | /       |
| 5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere    | SI       | /       |
| 6. VASSALLO ANDREA - Consigliere       | SI       | /       |
| 7. CERRATO LORENZO - Consigliere       | SI       | /       |
| 8. PALTRO PAOLO - Consigliere          | SI       | /       |
| 9. DAFFARA ENZO - Consigliere          | SI       | /       |
| 10. GRASSO LUCIANO - Consigliere       | SI       | /       |
| 11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere | SI       | /       |
| Totale Presenti/Assenti:               | 11       | /       |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor RUSSO ALBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Agliano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale redatto in conformità della L.R. 56/77 s.m.i. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.62-29340 del 08.11.1983 e successive varianti;

Richiamato l'art. 27 comma 12 della LR 56/77 e s.m. e i. così come modificato dalla LR n. 3 del 25/03/2013 che al comma 12 recita:

*"Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati, dal PRG, aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente".*

Considerato che l'art. 89 della sopracitata L.R. 3/13 al comma 4 prevede che :

*"Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all'art. 27 della L.R. 56/1977, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Dato atto che l'art. 40 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente " Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto" prevede, per gli ampliamenti di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario, esclusivamente la possibilità di realizzare aumenti di volume sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.

Viste le richieste pervenute da più cittadini di poter realizzare ampliamenti mediante sopraelevazioni di edifici esistenti in conformità all'art. 27 della LR 56/77 comma 12 così come modificato dalla LR 3/2013;

Richiamato l'art. 17 della LR 56/77 e s.m. e i. il quale prevede che non costituiscono varianti del PRG:

*"7) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi" e che le stesse sono assunte dal comune con deliberazione consultare da trasmettersi alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC.*

Ritenuto di procedere all'adeguamento delle Norme del PRG mediante la riformulazione del comma 7 dell'art. 40 come segue:

*"Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati, dal PRG, aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente."*

Visti gli elaborati tecnici redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune qui di seguito elencati:

- Relazione Illustrativa;
- Estratto Norme di Attuazione del PRGC vigente – art. 40;
- Estratto Norme di Attuazione del PRGC modificato – art. 40.

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

**VISTI i seguenti pareri:  
Parere di legittimità preventivo**

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Data 05/08/2014

### Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente

Data 05/08/2014

a voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. f) LR 56/77 e s.m. e i., l'adeguamento dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC all'art. 27 comma 12 della LR 56/77 così come modificato dalla LR 3/2013 mediante la sostituzione del comma 7 con il seguente:

*"Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati, dal PRG, aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente."*

- 2) di approvare, gli elaborati redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, qui di seguito elencati:

- Relazione Illustrativa;
- Estratto Norme di Attuazione del PRGC vigente – art. 40;
- Estratto Norme di Attuazione del PRGC modificato – art. 40.

- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza ed in particolare affinché trasmetta ai sensi dell'art. 17, 13° comma della L.R. 56/77 e s.m. ed i. la presente deliberazione alla Provincia di Asti e alla Regione Piemonte.

Infine

### IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con undici voti unanimi e favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## ART. 40 – AREE DESTINATE ALLA VIABILITA' ED ACCESSIBILITA' E FASCE DI RISPETTO

Il P.R.G. indica nelle tavole alle diverse scale, le aree destinate alla viabilità ed accessibilità.

I tracciati viari in progetto possono subire variazioni senza che le stesse richiedano adozione di variante al P.R.G. in vigore, in sede di progettazione esecutiva all'interno dell'area che le fasce di rispetto delimitano, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi, in tal caso la fascia di rispetto si intende proporzionalmente spostata.

Nella realizzazione degli interventi che il P.R.G. e sue varianti prevedono i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali; aree di arredo e alberate ove previste.

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione nelle fasce di rispetto indicate dal P.R.G. a protezione dei nastri e degli incroci stradali. Nelle aree agricole negli interventi di nuova edificazione devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali, ove detti arretramenti non siano stati definiti tipologicamente dal P.R.G.:

- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private di sezione inferiore a mt. 5, arretramenti di mt. 3;
- per le strade di qualunque tipo di sezione superiore a mt. 5, gli arretramenti sono quelli di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444, e del D.L. n. 258/92 e s.m.i. – nuovo Codice della Strada.

Le fasce di rispetto di cui ai commi precedenti dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o coltivate.

A titolo precario può essere concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante; potranno altresì essere ubicati impianti e infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto di energia, con esclusione delle sottostazioni elettriche. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono ammesse anche le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici esercizi.

~~Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale e ferroviaria è ammesso l'aumento di volume in misura non eccedente il 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche o tecniche, gli ampliamenti verranno in ogni caso avvenire sul lato opposto a quello della struttura viaria.~~

**"Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati, dal PRG, aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente."**

E' altresì ammessa nelle fasce di rispetto veicolare l'esecuzione di recinzioni (previo N.O. provinciale o A.N.A.S.) comunque con arretramento dal ciglio delle strade veicolari, non inferiore a mt. 1,50 e dai percorsi pedonali di mt. 0,50, con l'impegno da parte del concessionario alla demolizione senza indennizzo del manufatto ed alla cessazione gratuita dell'area a semplice richiesta del Comune.